Proc. n. 20/2019 R. G. Proc. Fed.

Proc. n. 20/2019 R. G. Coni Proc. n. 32bis /2019 T.F.

> Decisione n. Sedel 21/10/2019 Depositata in data 30/10/2019

#### Il Tribunale Federale, composto come segue

Dott. Ilio Poppa presidente Avv. Antonio Devoto componente

Avv. Giuliana Passero componente relatore

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del 19 ottobre 2019 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra,

#### nei confronti di:

FAGNANI Francesco nato a Roma il 22.12.1987, tessera n. LF001285

A) per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1 lett. a), b), 8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1, 13, art. 2 commi 1, 3, del Regolamento di Giustizia, "perché essendo tesserato con la società ASD Purosangue, si iscriveva alla gara MAMIRUN del 12 maggio 2019 svoltasi a Roma con la società ASD Piano ma Arriviamo, indossando la maglia della società ASD Purosangue, ingenerando così confusione tra gli altri atleti partecipanti alla medesima gara".

In Roma, 12 maggio 2019

#### La Società ASD PIANO MA ARRIVIAMO cod. RM327 in persona del legale rappresentante prò tempore

Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, commi 1 e 3b del Regolamento di Giustizia "per aver permesso all'atleta Francesco Fagnani di iscriversi alla gara MAMIRUN svoltasi a Roma il 12 maggio 2019 senza che lo stesso fosse un proprio tesserato"

In Roma 12 maggio 2019

#### La Società ASD PUROSANGUE ATHLETICS CLUB cod. RM311 in persona del legale rappresentante prò tempore

Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, commi 1 e 3b del Regolamento di Giustizia

1

1 "per aver permesso all'atleta Francesco Fagnani proprio tesserato, di iscriversi alla gara MAMIRUN svoltasi a Roma il 12 maggio 2019 con altra società e precisamente ASD Piano Ma Arriviamo"

In Roma 12 maggio 219

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con comunicazione 21 maggio 2019 la Dott.ssa Caterina Fusco, direttore del portale web <a href="https://www.romacorre.it">www.romacorre.it</a>, notiziava la P.F. FIDAL circa un' asserita violazione del Regolamento federale - che sarebbe in atto nel territorio romano-, che la stessa avrebbe infino deciso di denunciare attraverso un articolo sul sito: <a href="http://romacorre.it/index.php/rubriche/comunicati-stampa-2/3546-quando-il-doppio-tesseramento-manda-in-confusione">http://romacorre.it/index.php/rubriche/comunicati-stampa-2/3546-quando-il-doppio-tesseramento-manda-in-confusione</a>.

A dire della denunziante, vi sarebbero più atleti, tesserati a società FIDAL, che continuano a mettere sui social foto con maglie delle asd. Nello specifico, venivano indicati gli atleti romani **Francesco Fagnani**, tesserato Fidal Purosangue ed EPS con ASD Piano ma Arriviamo e, l'atleta **Costantino Sammarco** tesserato Fidal LBM SPORT ed EPS con ASD Piano ma Arriviamo. Il primo – per quanto di interesse all'odierno giudizio- ha partecipato e vinto la gara "Mami Run" (gara sotto l'egida della FIDAL) a Roma, iscrivendosi come ASD Piano ma Arriviamo, ma indossando la maglia del gruppo Purosangue.

Con atto 22 luglio la P.F. notificava avviso dell'Intenzione di procedere a deferimento, cui seguiva atto 22 agosto 2019 di deferimento ex art. 31, comma 1, lett a), del Regolamento di Giustizia Fidal.

Con atto 23 settembre 2019 si è costituita la soc ASD Piano ma Arriviamo con il patrocinio dell'Avv. Gemelli del Foro di Roma.

Assume il difensore, con eccezione assorbente in via preliminare che all'Associazione sportiva A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO non è stato notificato il provvedimento con il quale è stato aperto e fissata la seduta disciplinare del procedimento in epigrafe. Parimenti non è stato ricevuto alcun altro atto endoprocedimentale. Dalla omessa

notificazione, il Difensore nega si sia prodotto qualsivoglia effetto legale degli atti. Nel merito in ogni caso la A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO rileva che è stata contestata la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, commi 1 e 3b, del Regolamento di Giustizia "per aver permesso all'atleta Francesco Fagnani di iscriversi alla gara Mami Run, svoltasi a Roma, il 12 maggio 2019, senza che lo stesso fosse un proprio tesserato". Dagli atti è fatto pacifico ed incontestato che l'atleta Francesco Fagnani sia tesserato FIDAL con l'Associazione A.S.D. PUROSANGUE ATHLETICS CLUB.

La Difesa sottolinea come per effetto della convenzione stipulata tra FIDAL e OPES (Organizzazione per l'educazione allo Sport) è riconosciuta agli atleti la possibilità del doppio tesseramento. Insiste alla luce della normativa per l'archiviazione.

La Difesa contesta altresì la circostanza che l'atleta Fagnani ha partecipato alla gara in questione con la divisa sociale della A.S.D. PUROSANGUE ATHLETICS CLUB, nonostante l'iscrizione fosse stata fatta come tesserato A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO. Tale circostanza, a detta della Procura, avrebbe "ingenerato confusione tra gli altri atleti partecipanti alla medesima gara". Afferma che la PF avrebbe distorto il significato del titolo stesso dell'articolo è "Quando il doppio tesseramento manda in confusione".

Con atto 24 settembre 2019 si è costituita in giudizio ASD PUROSANGUE ATHLETICS CLUB a mezzo dell'Avv. Valentina Iannilli del Foro di Roma. La Difesa ha ribadito che l'incolpazione di cui al deferimento della Procura Federale è illegittima ed ingiusta per quanto di occorrenza all'odierno giudizio: in riferimento al capo 1 (atleta Fagnani) per assenza di violazione e responsabilità. Assume che con il capo n. 1, Purosangue viene incolpata in virtù della c.d. responsabilità oggettiva di cui all'art. 1 (c. 1 e 3), per aver permesso al proprio tesserato Fagnani di iscriversi ad una gara podistica con altra società denominata ASD "PIANO MA ARRIVIAMO". Precisa che quest'ultima ASD risulta essere iscritta nel registro del CONI quale "Ente di Promozione Sportiva" e non iscritta quale società FIDAL. Tale circostanza consente agli atleti, in virtù della Convezione formulata con delibera n. 324 della Giunta

nazionale CONI del 27.7.15, di avere un doppio tesseramento. Stante ciò, ben poteva l'atleta Fagnani iscriversi alla gara podistica in questione mediante l'ADS "Piano ma Arriviamo". Ritiene del tutto infondato il capo di incolpazione allorché accusa Purosangue di "aver permesso all'atleta Fagnani Francesco proprio tesserato, di iscriversi alla gara (...) con altra società (...omissis..)".

All'udienza delli 21 ottobre 2019, presente la PF concludeva come da verbale agli atti. Presente per l'incolpato Fagnani l'avv. Fontana ha formulato la preliminare eccezione che il proprio assistito non ha ricevuto dalla propria società Purosangue alcuna notifica. Richiesto dal Collegio, il Procuratore Federale rammostra le ricevute di tutte le pec inviate regolarmente agli indirizzi delle società affiliate. La Difesa Fagnani insiste per la nullità delle notifiche poiché, a suo dire, poiché il processo sportivo mutua il rito da quello civile, l'ostensione della mera copia delle ricevute di notifica effettuate a mezzo pec non ha valore.

Si associa la Difesa della società Purosangue. La P.F. precisa che il processo sportivo non ha le regole del processo civile telematico. Chiede che il Tribunale ordini la prova della consegna alla Soc. Purosangue al proprio atleta. L'Avv. Gemelli per Piano Ma Arriviamo insiste sulle formalità della notifica a mezzo pec. I difensori rassegnavano le conclusioni come da verbale agli atti.

Esaurita la discussione il Tribunale Federale si ritirava in Camera di Consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le preliminari eccezioni formulate dalle Difese degli incolpati sono infondate e devono essere rigettate.

Con chiarissima e recente pronuncia, ha affrontato l'argomento il Collegio di Garanzia dello Sport ( SEZ. IV, 17 GENNAIO 2019 N. 20). La decisione distingue tra PEC (posta elettronica certificata) e PEL (posta elettronica ordinaria) e conclude che la prima è idonea a garantire la certezza e la tempestiva e necessaria conoscenza dell'interessato degli atti del procedimento, sancendo, al contrario, la nullità del procedimento disciplinare innanzi all'organo di giustizia federale laddove gli atti preprocessuali non

vengano notificati dalla Procura Federale e dagli Organi di Giustizia della Federazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata, bensì a quello di posta elettronica ordinaria. Precisa che in tal senso va intesa la modifica, introdotta con deliberazione n. 1590 del 9 aprile 2018, dell'art. 11 CGS CONI (il cui contenuto è ripetuto nell'art. 31 R.G. della FISE), pur in attesa del relativo decreto attuativo, laddove è previsto l'inserimento, in coda al comma 2, della previsione secondo cui "Al fine di garantire l'attuazione della disposizione di cui al presente comma, l'adozione di un indirizzo di posta elettronica certificata costituisce condizione per l'affiliazione". Nessuna altra indicazione od obbligo viene però enunciato né direttamente né per rimando ad altre discipline o è comunque previsto ( i.e. autentica, estrazione dei codici sorgenti, estrazione dei certificati ecc) ritenendosi quindi la stessa pec sufficiente a garantire la conoscenza degli atti notificati. La PF ha dato contezza delle avvenute notifiche a mezzo PEC, e pertanto il contraddittorio è stato correttamente instaurato.

Peraltro le parti, con ampie ed articolate memorie hanno dato prova di essersi difesi adeguatamente, conoscendo gli atti e svolgendo le difese ritenute opportune.

Nel merito il Collegio, condividendo gli argomenti svolti dalle parti, ricorda che per quello che qui interessa, in caso di competizioni/eventi la cui iscrizione è aperta sia agli atleti tesserati FIDAL che a quelli tesserati con Enti di Promozione Sportiva (EPS), è riconosciuta la possibilità di iscriversi alla gara per il tramite di società/associazione diversa da quella di appartenenza.

Nel caso di specie l'ASD "PIANO MA ARRIVIAMO" risulta essere iscritta nel registro del CONI quale "Ente di Promozione Sportiva" e non iscritta quale società FIDAL. Tale circostanza consente agli atleti, in virtù della Convezione formulata con delibera n. 324 della Giunta nazionale CONI del 27.7.15, di avere un doppio tesseramento. Stante ciò, ben poteva l'atleta Fagnani iscriversi alla gara podistica in questione mediante l'ADS "Piano ma Arriviamo"

Nel caso di specie, la gara podistica "MAMI RUN", tenutasi il 12 maggio 2019, è una gara aperta anche ai tesserati OPES, come si evince dal Regolamento pubblicato dalla

società organizzatrice dell'evento (A.S.D. Corsa dei Santi), sul proprio sito web (documento agli atti). Non è censurabile pertanto il comportamento degli organizzatori che in ragione del regolare tesseramento OPES dell'atleta Francesco Fagnani con la A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO hanno correttamente operato nel consentire a detto atleta di iscriversi alla gara "MAMI RUN" aperta, si ripete, anche agli EPS. Nè alcuna censura può essere mossa alla stessa A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO.

Quanto all'esposto e la censura circa l'uso di una maglia in luogo di quella sociale, altra, il Tribunale Federale\_richiama espressamente il principio/regola FIDAL, secondo cui la divisa sociale è obbligatoria per le gare in pista, ma non lo è per quelle su strada. Tale principio si ricava dal combinato disposto dall'art. 26 (che definisce "gara non stadia" la corsa su strada), l'art. 34 (che prevede la deroga per la quale nelle gare su strada non è obbligatoria la divisa sociale a patto che non venga impedita la visuale ai Giudici degli elementi identificativi del concorrente) delle Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2019.

Nel caso di specie, trattandosi di gara su strada, come ammesso dalle stesse parti, l'uso di una divisa sociale diversa durante la gara (divisa tesseramento FIDAL - A.S.D. PUROSANGUE ATHLETICS CLUB, anziché divisa tesseramento OPES A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO) è una circostanza che, al più, potrebbe rilevare nei rapporti interni tra la società ed il tesserato, ma non ha rilevanza disciplinare avanti questo Tribunale.

Peraltro, il bene tutelato dalle disposizioni della Federazione, come si evince sempre dall'articolo di "Roma Corre", ma soprattutto dal richiamato art. 34, non è la visuale/consapevolezza degli atleti che partecipano alla gara, ma anzitutto quella dei Giudici di gara, il cui interesse, appunto è quello di poter correttamente identificare gli atleti durante lo svolgimento della gara, quando l'identificazione dell'atleta è demandata al numero riportato sul pettorale, associato al nominativo dell'atleta contestualmente all'iscrizione alla gara nonché al chip che rileva il passaggio al momento della partenza, ai punti intermedi del percorso gara ed all'arrivo, a nulla

rilevando, sotto questo punto di vista, il colore della divisa ai fini dell'identificazione dell'atleta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi (colpa, dolo, nesso di causalità e danno) di una condotta rilevante a livello disciplinare né dell'incolpato Francesco Fagnani né, per l'effetto di mancanza dei presupposti, in capo alla A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO a titolo di responsabilità oggettiva.

Per quanto sopra, Francesco Fagnani, la ASD Piano ma Arriviamo dovranno essere mandate assolte perché il fatto non sussite. Alla stessa conclusione per le medesime ragioni di assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in capo al Fagnani, andrà mandata assolta la società ASD Purosangue.

Tanto premesso, il Tribunale Federale

P.O.M.

Assolve Francesco Fagnani, la ASD Piano ma Arriviamo e la ASD Purosangue perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il giorno 21 Ottobre 2019

Il giudice relatore

Avv. Giuliana Passero

7